Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sab.t., 6 febbraio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1959, n. **1254**.

Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale ».

Art. 2.

Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

« Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAVIANI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1255.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma « Opere pubbliche » presso il Credito Fondiario Sardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale il Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 111. — VILLA

CREDITO FONDIARIO SARDO

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, il Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, patrimonio, contabilità e bilancio distinti.

La Sezione viene denominata « Credito Fondiario Sardo - Opere pubbliche » ed ha sede in Roma presso il Credito Fondiario Sardo.

La sfera di competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito Fondiario Sardo.

Operazioni

Art. 2.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della Sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai fondi di riserva.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 500.000.000 assegnata dal Credito Fondiario Sardo.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali secondo quanto disposto dal successivo art. 9.

Amministrazione e gestione

Art. 5.

La Sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione del Credito Fondiario Sardo, con le discipline, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Art. 6.

La Sezione è sottoposta al controllo del delegato governativo e del Collegio sindacale del Credito Fondiario Sardo, secondo le norme stabilite dallo statuto dell'Istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze del Credito Fondiario Sardo.

La Sezione rimborserà al Credito Fondiario Sardo le spese relative al personale da questo fornito nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Art. 8.

L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto del Credito Fondiario Sardo e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) sarà prelevata una somma pari al 10 % per destinarla al fondo di riserva ordinaria fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) sarà quindi corrisposto al Credito Fondiario Sardo un interesse fino al 6 % sul fondo di dotazione;

c) il residuo degli utili netti andrà in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

d) quando il fondo di riserva ordinaria abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno erogati per metà a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'Assemblea degli azionisti del Credito Fondiario Sardo.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento della Sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sarà destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale supero sarà devoluto ad aumento della riserva del Credito Fondiario Sardo.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1256.

Autorizzazione all'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Ripatransone, di un fabbricato sito in quel Comune.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato da parte del comune di Ripatransone di un fabbricato sito in quel Comune e adibito a caserma dei Carabinieri, effettuata con atto 14 agosto 1957, n. 1973 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 26. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15.

Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 2500 milioni al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1970.

Art. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo art. 3 — le procedure più idonee, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Università italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.

Art. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:

1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;

2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica Italiana.

Il Comitato geologico è così composto:

a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;

d) dal direttore generale delle miniere;

e) dal capo del servizio geologico;

f) dal capo del servizio chimico delle miniere;

g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;

h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;

i) da due esperti della materia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *i*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e commercio riferirà annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.

Art. 5.

La somma globale di 2500 milioni, di cui all'art. 1, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 gennaio 1960, n. 16.

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I professori di ruolo speciale transitorio che, allo atto della entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della citata legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame-colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario cui aspirano dal 1° ottobre successivo al compimento del periodo di prova.

Art. 2.

L'art. 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, è modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dallo art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame-colloquio di cui all'art. 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303. Lo stesso beneficio viene esteso agli insegnanti di ruolo speciale transitorio che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguono il titolo di abilitazione per il posto occupato, ai sensi dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, numero 1634, in una delle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori.

I professori di cui al precedente comma possono chiedere, entro sei mesi dalla data in cui si sarà verificata la duplice condizione del conseguimento dell'abilitazione e del compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il quale avrà luogo con l'applicazione delle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 799, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data sopradetta.

Nei confronti dei professori di cui ai precedenti articoli resta ferma la disposizione del primo comma dello art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per ciò che concerne la durata del periodo di prova.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, deve intendersi aggiunto il seguente periodo:

« Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1° ottobre 1957. A detto personale è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianità maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 gennaio 1960, n. 17.

Delimitazione del territorio del comune di Arcade ed erezione in Comune autonomo del centro di Giavera del Montello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Giavera del Montello, Cusignana e Santi Angeli del comune di Arcade, in provincia di Treviso, sono erette in Comune autonomo, con denominazione e capoluogo Giavera del Montello.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Giavera del Montello.

Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Arcade ed il comune di Giavera del Montello, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Arcade.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Arcade che sarà inquadrato negli organici del comune di Giavera del Montello sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 gennaio 1960, n. 18.

Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.

I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle Provincie, ai Comuni e — ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo art. 2 — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia.

Art. 2.

Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fisserà il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti organi locali.

Gli Enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sarà di volta in volta fissato dal Ministero concedente.

Le opere di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti.

I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verrà corrisposto, per spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto disposto al precedente art. 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi così ripartita: fino a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fino a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma, in base a determinazioni del Ministero del tesoro, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, numero 635.

Art. 4.

Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Casse di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sarà disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti sarà rimborsata delle somministrazioni effettuate, compresi gli interessi, mediante l'utilizzo — a decorrere dall'esercizio 1962-63 e fino a tutto l'esercizio 1964-65 — degli stanziamenti da iscrivere nei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Correlativamente la Cassa depositi e prestiti provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, ad effettuare i rimborsi agli Enti conferenti, secondo le modalità che saranno previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente art. 4, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due unità.

Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente art. 4, sarà accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1960, n. 19.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato di lire un milione disposto dal defunto sig. Giuseppe Arnoldi — con testamento olografo in data 12 dicembre 1957, pubblicato per atto a rogito notaio dott. Gerolamo Calini (iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brescia), in data 26 luglio 1958, n. 3225 di rep., n. 2020 di racc. — in favore dell'« Istituto dei Mutilatini di Don Gnocchi » che, come è noto, si identifica con la Fondazione suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959.

Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 29 dicembre stesso anno), concernente la nomina della medaglia d'oro gen. Alfredo Marone, quale membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, a componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1958-1962;

Ritenuto che, a seguito dell'avvenuto decesso del generale Marone, occorre procedere alla di lui sostituzione nel predetto incarico;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Viste le designazioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Pietro Scognamiglio è nominato, quale membro scelto tra le persone designate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in sostituzione della medaglia d'oro gen. Alfredo Marone, deceduto, per la rimanente durata del quadriennio 1958-1962.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 153. — MASSIMO

(555)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1960.

Inclusione della idatidosi e delle nevrassiti virali tra le malattie infettive dell'uomo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di provvedere alla inclusione della idatidosi e delle nevrassiti virali tra le malattie infettive dell'uomo che danno luogo all'adozione delle misure sanitarie, di cui al capo I del titolo V del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 23 aprile 1940;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alle malattie, indicate nell'art. 1, lettera *a*) del decreto Ministeriale 23 aprile 1940, sono aggiunte:

« Idatidosi »;

« Nevrassiti primitive ad aziologia virale accertata o sospetta ».

Art. 2.

Per le denunzie da parte dei medici, previste dallo art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1940.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(523)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1960.

Trasferimento di debito dall'Ente economico della olivicoltura in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può, tra l'altro, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli Enti predetti purchè l'Ente originario debitore fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolato a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Ente economico dell'olivicoltura in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione del predetto Ente è ostacolata da una vertenza giudiziaria in corso promossa, per risarcimento danni, dal sig. Russo Aniello di Salerno con atto di citazione del 20 ottobre 1959 avanti il Tribunale di Roma;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'olivicoltura può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atto il debito in contestazione può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 4.000.000 che ne assicura l'integrale soddisfacimento;

Atteso che l'Ente economico dell'olivicoltura ha fornito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 4.000.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1791 acceso presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 2288 dell'8 gennaio 1960;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Ente economico della olivicoltura in liquidazione verso il sig. Russo Aniello calcolato in L. 4.000.000, è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1960.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
2) Florio avv. Vincenzo;
3) Longo dott. Giuseppe;
4) Buonaiuto Onofrio;
5) D'Ambra Mario;
6) Marzoli ing. Gianni;
7) Riccio rag. Vincenzo.

Membri supplenti:

1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Manzo Sabato;
3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso fiume di Orzivecchi », con sede nel comune di Orzivecchi (Brescia) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1960, registro n. 2, foglio n. 50, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso fiume di Orzivecchi », con sede in comune di Orzivecchi (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Epis Attilio, Tomasoni Giuseppe Giovanni, Bono Francesco e Tomasoni Tomaso.

(527)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'ex greto del torrente Bisagno, in sponda destra, in comune di Genova, località San Gottardo Ponte dei Macelli.

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1913, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'ex greto del torrente Bisagno, in sponda destra, in comune di Genova, località San Gottardo Ponte dei Macelli, segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione 1ª, al foglio n. 2, di mq. 437,67, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1956, in scala 1:2000, e vistata dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(474)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Sabato, in comune di Benevento.

Con decreto 18 novembre 1959, n. 1810, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Sabato, in comune di Benevento, segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 57, mappali 48 (Ha 0.05.80); 61 (Ha 0.11.10); 62 (Ha 0.08.40); 63-*b* (Ha 0.00.40); 63-*c* (Ha 0.02.30); 64 (Ha 0.22.20); 65 (Ha 0.16.00); 67-*a* (Ha 0.28.30); 69 (Ha 0.13.90); 70 (Ha 0.06.10); 71-*a* (Ha 0.05.00); 71-*c* (Ha 0.05.80); 72 (Ha 0.29.20); 18-*b* (Ha 0.09.50); 47-*b* (Ha. 0.00.80); 49 (Ha. 0.00.60); e 105 (Ha. 0.00.90), di complessivi Ha 1.16.30, ed indicati nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Benevento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(504)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Senio, in comune di Alfonsine (Ravenna).

Con decreto 9 novembre 1959, n. 1777, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Senio, in comune di Alfonsine (Ravenna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 55, mappali 22 (Ha. 0.33.70); 23 (Ha. 0.79.50); 32 (Ha. 1.03.53); 34 (Ha 0.47.10), di complessivi Ha 2.63.83, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(505)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Piave, in comune di Ponte di Piave (Treviso).

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1911, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Piave, in comune di Ponte di Piave (Treviso), segnati nel catasto dello stesso Comune, sezione D, foglio n. 1, mappali 371/2 (Ha. 0.19.94) e 118/2 (Ha. 0.70.73), e alla sezione E, foglio n. 1, mappale 6/2 (Ha 0.44.21), di complessivi Ha 1.34.88, ed indicati nelle planimerie rilasciate il 14 maggio 1959, e 17 dicembre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(506)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Vasanello (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1960, il sig. Antonio Pace è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Vasanello (Viterbo).

(519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data: 7 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Savona — Intestazione: Rubino Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 24 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Migliore Anna detta Marianna ed Apollonia fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, Rendita 5 % - 1935 — Rendita annua: L. 1275.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 5 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,605	620,63	620,60	620,60
$ Can.	651,87	652 —	652,25	651,75	651,85	651,85	651,875	651,80	651,87	651,75
Fr. Sv.	143,17	143,02	143,04	143,025	143 —	143,25	143,02	143,15	143,12	143,02
Kr. D.	89,86	89,90	89,92	89,905	89,95	89,85	89,895	89,90	89,88	89,88
Kr. N.	86,80	86,80	86,84	86,82	86,80	86,81	86,81	86,84	86,81	86,80
Kr. Sv.	119,81	119,81	119,81	119,83	119,80	119,80	119,825	119,83	119,80	119,80
Fol.	164,46	164,48	164,50	164,49	164,45	164,47	164,48	164,50	164,47	164,48
Fr B.	12,43	12,442	12,345	12,44625	12,44	12,44	12,44375	12,43	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	126,38	126,40	126,44	126,435	126,47	126,42	126,44	126,40	126,43	126,45
Lst.	1739,35	1739,25	1739,50	1739,625	1739 —	1739,15	1739,40	1739,30	1739,15	1739,50
Dm. occ.	148,80	148,80	148,82	148,82	148,75	148,81	148,81	148,80	148,81	148,80
Scell. Austr.	23,86	23,85	23,865	23,86625	23,87	23,85	23,8675	23,87	23,86	23,87

Media dei titoli del 5 febbraio 1960

Rendita 3,50 % 1906	73,05
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % 1936	100,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1960

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	651,812
1 Franco svizzero	143,022
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	86,815
1 Corona svedese	119,826
1 Fiorino olandese	164,485
1 Franco belga	12,445
1 Franco nuovo (N.F.)	126,437
1 Lira sterlina	1739,512
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1960 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1960.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 1960, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 9 aprile 1960, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai precedenti numeri 2 e 3, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 29 gennaio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1960
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 363. — GALLUCCI

(577)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, 19 maggio 1960;
procedura civile e penale, 20 maggio 1960.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo di L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 20 aprile 1960, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 29 gennaio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1960
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 362. — GALLUCCI

(578)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per il reclutamento straordinario di duecentosessanta sottotenenti in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la nomina di duecentosessanta sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate Armi e Servizi, così ripartiti:

Arma di fanteria	n. 70
Arma di cavalleria	» 10
Arma di artiglieria	» 60
Arma del genio	» 40
Servizio automobilistico	» 45
Servizio di commissariato (ruolo commissari)	» 15
Servizio di amministrazione	» 20

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento in servizio o in congedo, nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 30° anno di età, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o il 32° anno di età se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi. (Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età);

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo commissari) devono essere in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria industriale;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito - (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure se in servizio militare, al comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado, arma (o servizio) e distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali). Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma, saranno legalizzate dal provveditore agli studi:

2) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente;

(Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole);

4) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il requisito della buona condotta morale e civile, limitatamente ai concorrenti che non siano in servizio militare, sarà accertato di ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano in servizio militare. L'eventuale inoltre di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, i seguenti documenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assitenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti o a corredo della domanda o direttamente al Ministero della difesa-Esercito in un momento successivo, purchè non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione, da parte del candidato, dell'invito a sostenere la prova orale.

Art. 6.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3, ancorchè risultino spedite entro detto termine, o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 9.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in s. p. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in s. p. (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in s. p. (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in s. p. (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi:

un esame scritto di cultura generale;

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'arma per cui l'ufficiale concorre;

b) per gli aspiranti alla nomina a sottotenente dei servizi:

un esame scritto di cultura tecnico-professionale;

un esame orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui l'ufficiale concorre.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma e, per i concorrenti residenti all'estero presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Gli esami orali avranno luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 12.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale militare ufficiale.

Art. 15.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno con le norme del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e nei servizi di cui al presente decreto conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 47 *Esercito, foglio n.* 270. — CESARI

ALLEGATO N. 1

Programma degli esami di concorso

PROVE SCRITTE

Cultura generale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi).

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche, filosofiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

Durata dell'esame 8 ore.

Cultura tecnico-professionale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi e del servizio automobilistico).

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale ed in uno o più brevi problemi tecnico-topografici (p. es.: rettifiche di itinerari, profili altimetrici, calcoli di pendenza, interpretazione delle forme dei terreni, ecc.).

Durata dell'esame 8 ore.

Cultura tecnico-professionale (per gli aspiranti alla nomina a sottotenente dei servizi di commissariato - ruolo commissari - e di amministrazione).

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

a) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria

1. — TATTICA - ORGANICA - LOGISTICA

TATTICA

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:

Cenni sommari sui compiti ed i mezzi di azione delle varie Armi e Specialità.

Concetti fondamentali sul combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva.

Cenni sommari sull'Aeronautica: caratteristiche, compiti, mezzi di azione; la cooperazione con le forze terrestri.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*: (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):

a) lineamenti d'impiego della compagnia fucilieri (circ. 2300);

nell'avvicinamento;

nell'attacco (formazioni; criteri per la formulazione del concetto d'azione; elementi essenziali del « piano d'attacco », la base di fuoco; l'esecuzione dell'attacco: la penetrazione; il consolidamento; l'attacco notturno; la cooperazione con carri armati);

la difesa (la compagnia a difesa di un settore del caposaldo di battaglione; la compagnia di rincalzo; il caposaldo di compagnia);

b) impiego tattico del plotone fucilieri.

Il candidato, anche se proveniente dalla specialità alpini o dai bersaglieri, deve possedere approfondita conoscenza della circ. 2200 ed essere in grado di risolvere problemi pratici inerenti all'impiego tattico del plotone fucilieri nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo;

c) il plotone mortai da 81; il plotone mitraglieri; il plotone pionieri; il plotone trasmissioni di btg. e di rgt.; il plotone cingolato; il plotone armi di compagnia.

Per ciascuna di dette unità il candidato deve conoscere la struttura organica, i compiti tattici e i lineamenti essenziali dell'impiego nelle varie fasi del combattimento;

d) impiego tattico delle squadre fucilieri.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2100;

e) le pattuglie: impiego nelle varie fasi del combattimento.

Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 2000;

f) generalità sui carri armati dal punto di vista dell'impiego (mezzi di azione; compiti delle Unità corazzate in combattimento);

g) formazioni di combattimento delle minori unità corazzate (battaglioni; compagnie; plotoni);

h) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri nell'offensiva; posizioni successive; la preparazione dell'attacco; lo sfruttamento del successo; la cooperazione con unità bersaglieri;

i) lineamenti generali dell'impiego di un battaglione carri nelle varie forme della difensiva (contrattacco del btg. carri facente parte della riserva divisionale, il ripiegamento);

l) lineamenti generali dell'impiego della compagnia carri;

m) criteri e procedimenti d'impiego del plotone carri nelle varie fasi del combattimento (circ. 1200).

ORGANICA

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:

L'ordinamento dell'Esercito.

La circoscrizione militare territoriale.

L'addestramento: i cicli d'istruzione delle reclute.

Il governo del personale: elementi di psicologia generale e psicotecnica, il metodo dell'addestramento; nozioni di diritto pubblico.

Struttura organica della Divisione di Fanteria (elementi costitutivi e rispettiva funzione - cenni sulle rispettive formazioni organiche).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:

Struttura organica del battaglione di fanteria per Divisione di Fanteria con ordinamento di pianura e per Divisione di Fanteria con ordinamento da montagna.

Organici della compagnia fucilieri; della compagnia mortai da 81; della compagnia mortai da 107; della compagnia armi da accompagnamento; della compagnia meccanizzata per Divisione di Fanteria con ordinamento di pianura e per Divisione di Fanteria con ordinamento da montagna.

Criteri ai quali sono ispirate le formazioni organiche del plotone fucilieri, mitraglieri, carri leggeri, pionieri, ecc.

Struttura organica di una brigata alpina (elementi costitutivi - cenni sulle rispettive formazioni organiche).

Costituzione organica delle minori Unità alpine (btg. alpini, compagnie, plotoni); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

Struttura organica di una divisione corazzata (elementi costitutivi, cenni sulle rispettive formazioni organiche).

Costituzione organica delle minori Unità corazzate (battaglioni, compagnie, plotoni, bersaglieri e carri); criteri a cui rispondono le rispettive formazioni organiche.

L'ordinamento delle suddette unità dovrà essere conosciuto con particolare riguardo a quelle della specialità a cui appartiene il candidato.

LOGISTICA

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:

Compiti della logistica.

Ricognizioni: studio preliminare, effettuazione.

Le marcie: generalità, accorgimenti pratici da parte dei comandanti delle minori Unità.

Autotrasporti: predisposizioni ed esecuzioni nell'ambito delle minori Unità.

Lo stazionamento: sistemi, caratteristiche, previdenze.

Organi dei vari servizi nell'ambito della divisione di fanteria (cenni).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*: (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza).

I vari servizi delle minori unità di fanteria fino al reggimento; funzionamento nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo.

Organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una brigata alpina; in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito del reggimento, del battaglione e della compagnia alpini.

Organi e funzionamento (cenni) dei vari servizi nell'ambito di una divisione corazzata; in particolare, funzionamento dei servizi nell'ambito del reggimenti e del battaglioni bersaglieri e carri.

2. — ARMI, TIRO ED ESPLOSIVI

ARMI

a) Generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistemi di funzionamento delle armi automatiche; parti essenziali delle armi da fuoco;

b) Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Garand, carabina Winchester, moschetto automatico Beretta, bombe a mano); munizionamento;

c) Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucili mitragliatori Bren e B.A.R., mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browing cal. 12,7; munizionamento;

d) i lanciarazzi Bazooka; il mortaio da 107, da 81 e da 60; il cannone da 57/50, i cannoni s. r.; nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico; munizionamento;

e) Generalità sulle artiglierie; varie specie: loro caratteristiche; cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio; cenni sul munizionamento;

f) Generalità sui materiali di artiglieria installati a bordo dei carri armati; parti costitutive (bocca da fuoco, congegni di chiusura, congegni di sparo, affusti, organi elastici); congegni di punteria e apparecchi di puntamento; munizionamento;

g) Caratteristiche tecniche e tattiche del pezzo da 90/50 installato a bordo dei carri M/47; cenni sulle altre armi — individuali, di reparto e di bordo — in dotazione alle unità carri; munizionamento;

h) Norme di manutenzione.

Le varie armi dovranno essere conosciute con particolare riguardo a quelle della specialità a cui appartiene il candidato.

TIRO

a) Generalità sul tiro: traiettoria, dispersione, rosa di tiro, qualità tecniche e balistiche delle armi (precisione e giustezza) — tensione della traiettoria — penetrazione — radenza della traiettoria — errore battuto — spazio battuto, zona defilata, zona protetta, zona battuta, altezza di sicurezza, distanza di sicurezza;

b) Vari tipi di congegno di puntamento. Tavole di tiro e loro impiego. Regole di puntamento;

c) Tiro al disopra degli ostacoli (alzo minimo, possibilità di tiro, defilamento, zona in angolo morto). Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli (norme di sicurezza da osservare nella esecuzione del tiro, sgombero del campo di tiro con le mitragliatrici, i mortai, i cannoni, senza rinculo, altezza di sicurezza, norme da osservare durante e dopo il tiro);

d) Il tiro a puntamento indiretto;

e) Tiro contro carri con le armi della fanteria (modalità e procedimenti di impiego);

f) Tiro contraerei con le armi in dotazione alle Unità di fanteria (modalità, accorgimenti);

g) Tiro col mortaio da 81; preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento. Impiego del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M52 con determinatore, carta per il tiro ecc., per la determinazione del punto di stazione, della direzione, ecc.;

h) indicazione, individuazione e designazione degli obbiettivi;

i) osservazione del tiro;

l) Il tiro delle artiglierie installate a bordo dei carri;

puntamento diretto e indiretto;

angolo di tiro minimo, distanza di sicurezza, distanza di protezione;

tavole di tiro, scelta del proietto e della carica; determinazione dei dati di tiro iniziali;

condotta del fuoco (aggiustamenti; tiro contro bersagli a terra e controcarri; tiro nebbiogeno).

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza.

ESPLOSIVI E MINE

Generalità sugli esplosivi di uso più comune; maneggio, conservazione, impiego degli esplosivi.

Mine: caratteristiche, suddivisione in specie; principi generali circa il funzionamento.

I campi minati: funzioni, elementi costitutivi, principali tipi, apertura dei varchi con sistemi regolamentari e di circostanza.

Mezzi nebbiogeni: scopo, impiego, specie.

Trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.

3. — TRASMISSIONI

Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.

Elementi di telefonia e di radiofonia.

Descrizione pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonica in dotazione alle varie Unità di fanteria.

Norme sulla disciplina delle trasmissioni.

Funzionamento ed impiego di un sistema di trasmissioni: compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Procedura radiofonica e tutela del segreto militare.

Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato radio campale.

Descrizione delle stazioni radio installate a bordo dei mezzi corazzati, loro funzionamento ed impiego in una maglia; manutenzione.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza sui mezzi in dotazione alla specialità di appartenenza.

4. — AUTOMOBILISMO

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:

Il candidato deve possedere una conoscenza sommaria dei vari organi di un autoveicolo e cioè:

il motore a scoppio e il motore a iniezione;
organi della distribuzione;
organi della lubrificazione;
organi di raffreddamento;
organi dell'alimentazione;
sistemi di accensione;
organi dell'autotelaio;

organi di trasmissione, di direzione, della frenatura, delle sospensioni;
pneumatici.

Per le nozioni sottoindicate è richiesta invece, ottima conoscenza sopratutto dal punto di vista pratico:
norme per l'ispezione e la manutenzione dell'autoveicolo;
norme di circolazione stradale; la disciplina stradale;
documenti di circolazione: fogli di marcia, libretti di marcia.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni.

Limitatamente agli appartenenti alla specialità corazzata:
vari tipi di mezzi corazzati e blindati in dotazione alle unità carriste e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali;
caratteristiche fondamentali del carro M/47: mobilità, armamento, protezione;
il carro M/47: scafo, motore, organi di trasmissione, propulsione esterna (ruote motrici, cingolatura, ruote di rinvio); sospensione. impianto elettrico; generatore ausiliario; dispositivi antincendio;
traino e caricamento dei carri M/47 (trattore Diamond; carrello Rogers: caricamento su pianali ferroviari);
norme di manutenzione delle varie parti di un carro M/47; guasti più comuni e modi di ripararli.

5. — NOZIONI DI MATEMATICA

L'esame non verte sull'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente nel programma di cui appresso, bensì sulla risoluzione di semplici ed appropriati esercizi che implicano la conoscenza della materia e la capacità di applicare le nozioni teoriche.

Il programma sottoriportato costituisce fondamento delle conoscenze indispensabili ad un ufficiale di Arma per l'applicazione che esse trovano nel campo delle discipline tecniche militari.

Algebra:
Regole generali sul calcolo algebrico — Operazioni sui binomi e sui polinomi — Potenze di binomi e polinomi.
Scomposizione in fattori — Divisibilità per $(X \pm t)$ — Regola del Ruffini.
Frazioni algebriche.
Equazioni di 1° grado ad una incognita — Sistemi di equazioni di 1° grado.
Equazioni di 2° grado ad una incognita.
Teoremi sui radicali.
Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria:
Equivalenza fra figure piane — Teorema di Pitagora e sue applicazioni — Similitudini sul piano — Teorema di Talete e sue applicazioni — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) — Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.
Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio — ortogonalità e parallelismo — diedri e triedi — angoloidi — uguaglianza di figure spaziali — equivalenza dei solidi).
Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:
Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.
Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.
Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.
Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.
Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

b) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di cavalleria

1. — TATTICA - ORGANICA - LOGISTICA

TATTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Caratteristiche e compiti del R.C.
Criteri fondamentali d'impiego del R.C. nei vari compiti che possono essergli affidati.
Principi fondamentali d'impiego tattico dei vari tipi di plotone di cavalleria blindata sotto elencati, nell'espletamento dei vari compiti:
plotone pionieri;
» esploratori;
» mortai da 81;
» trasmissioni;
» carri nello squadrone carri leggeri;
» carri nello squadrone carri medi;
» fucilieri dello squadrone autotrasportato;
» armi dello squadrone autotrasportato.
Le pattuglie: vari tipi e loro procedimenti d'azione.
La condotta dei vari mezzi in combattimento (sfruttamento del fuoco, impiego delle armi di bordo).
Il candidato deve possedere perfetta conoscenza della circolare 1200.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).
Cenni sulla struttura organica della divisione corazzata (elementi costitutivi e rispettiva funzione).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Formazione organica dei vari reparti di cavalleria;
Criteri informatori - Funzione dei vari elementi costitutivi.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).
Cenni sui servizi della divisione corazzata.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Organi dei vari servizi nei reparti di cavalleria.
Funzionamento dei vari servizi in un R.C. impiegato in compiti offensivi o difensivi.

2. — ARMI - TIRO ED ESPLOSIVI

ARMI

a) Generalità e suddivisione delle armi da fuoco; Sistemi di funzionamento delle armi automatiche; Parti essenziali delle armi da fuoco;

b) Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro (pistola Beretta, fucile Garand, carabina Winchester, moschetto automatico Beretta, bombe a mano); munizionamento;

c) Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro delle seguenti armi: fucile mitragliatore Bren e B.A.R., mitragliatrice Breda 37, mitragliatrice Browning cal. 12,7; munizionamento;

d) I lanciarazzi Bazooka, il mortaio da 107, da 81 e da 60; il cannone da 57/50; i cannoni s.r.: nozioni essenziali sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche d'impiego tattico; munizionamento;

e) Generalità sulle artiglierie: varie specie; loro caratteristiche, cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio;

f) Caratteristiche tecniche e tattiche del pezzo da 90/50 installato a bordo del carro M47 e del cannone da 75/37 installato a bordo del carro M24; cenni sulle altre armi a bordo dei mezzi blindo-corazzati in dotazione alle Unità di cavalleria;

g) Norme di manutenzione.

TIRO

Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2. lett. *a*) con la seguente aggiunta:

m) Il tiro con il cannone da 75/37 e con le armi installate a bordo delle autoblindo: procedimenti tecnici e possibilità pratiche di tiro.

ESPLOSIVI E MINE

Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

3. — TRASMISSIONI

Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

4. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Vari tipi di auto-motomezzi e di mezzi corazzati e blindati in dotazione al R. C. e loro caratteristiche costruttive e meccaniche fondamentali, prestazioni, elementi di differenziazione tra tipi similari (scout-car; autoprotetto White; autoblindo Greynound; carro M. 24; carro M. 26; carro M. 47).

5. — NOZIONI DI MATEMATICA

Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

c) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di artiglieria

1. — IMPIEGO DI ARTIGLIERIA - ORGANICA - LOGISTICA

IMPIEGO DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Nozioni sulle caratteristiche e sull'impiego delle varie armi nelle varie fasi del combattimento.
Lineamenti fondamentali del combattimento; l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva.
I principi fondamentali di impiego e le caratteristiche tecnico-tattiche dell'artiglieria in generale e delle sue varie specialità, con particolare riguardo a quella di appartenenza del candidato.
L'artiglieria nelle varie fasi del combattimento.
Azioni di fuoco; forme d'intervento; effetti del fuoco.
Cooperazione con le altre Armi.
Aerocooperazione.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*: (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza):
articolazione in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria);
ricognizione; schieramento; organizzazione della posizione (difesa vicina e contraerei a.b.q.);
trasmissioni;
compiti dei principali operatori nell'ambito del gruppo e del *reggimento (o raggruppamento)*;
compiti particolari del sottocomandante di batteria.

ORGANICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
L'ordinamento delle unità di artiglieria delle varie specialità, fino al reggimento, con particolare riguardo alla specialità cui appartiene il candidato. Criteri informatori cui sono ispirate le formazioni organiche.

LOGISTICA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari servizi nelle minori unità di artiglieria fino al reggimento della specialità cui appartiene il candidato.

2. — MATERIALI DI ARTIGLIERIA - ESPLOSIVI - TIRO

MATERIALI DI ARTIGLIERIA

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Generalità sulle armi da fuoco e proietti.
Le armi individuali e le armi automatiche in distribuzione ai reparti di artiglieria, i lanciarazzi Bazooka: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro.
Parti costitutive, requisiti e classificazione delle artiglierie.
Munizionamento delle artiglierie.
Traino delle artiglierie.
Cenni su moderni mezzi bellici basati sulla propulsione a reazione.
I principali tipi di artiglieria in servizio.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari materiali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato.
Manutenzione del materiale di artiglieria della specialità.

ESPLOSIVI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Generalità sugli esplosivi e loro classificazione: caratteristiche dei principali esplosivi.
Esplosivi di lancio.
Esplosivi di scoppio.
Esplosivi da mina.
Artifizi.
Manufatti esplosivi: bombe e proietti.
Norme di sicurezza nel maneggio e trasporto degli esplosivi.
Mine e campi minati (cenni).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari tipi di proietti in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato e loro conservazione e manutenzione.

TIRO

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
La traiettoria e suoi elementi.
Dispersione del tiro.
Risoluzione pratica del problema del tiro.
Puntamento diretto e indiretto.
Osservazione del tiro.
Aggiustamento (a percussione, a tempo, nebbiogeno).
Cenni sulla taratura delle bocche da fuoco.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*: (il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza di quanto si riferisce alla specialità di appartenenza).
Strumenti e mezzi tecnici per il tiro.
Tavole di tiro.
Preparazione del tiro.
Preparazione topografica.
Preparazione balistica.
Preparazione per l'apertura del fuoco.
Problemi di posizione (solo per spec. c.a.p.).
Problema balistico (solo per spec. c.a.p.).
Distanza di sicurezza.
Compiti tecnici dell'ufficiale subalterno nell'ambito del gruppo.

3. — TRASMISSIONI

Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.
Elementi di telefonia e radiofonia.
Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle varie unità di artiglieria
Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.
Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

4. — AUTOMOBILISMO

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato: descrizione sommaria e prestazioni.

5. — MATEMATICA.

Come la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

d) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del genio

(Le interrogazioni dovranno vertere sopratutto sulle materie di pertinenza della specialità cui il candidato appartiene e limitarsi, per le rimanenti, ad argomenti di carattere generale).

1. — IMPIEGO DEL GENIO - ORGANICA - LOGISTICA

IMPIEGO DEL GENIO PIONIERI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Caratteristiche ed impiego delle varie Armi nelle diverse fasi del combattimento.

Il btg. pionieri nella Divisione di fanteria: modalità d'impiego nelle varie fasi del combattimento
Le Unità pionieri d'arresto nell'azione difensiva.
L'impiego delle Unità pionieri nella Divisione corazzata e nella Brigata alpina.
Cooperazione con le altre Armi.
Cenni sull'impiego delle Unità nelle altre specialità della branca pionieri.

PARTE II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti dell'ufficiale subalterno del btg. genio pionieri per Divisione di fanteria.
Compiti dell'ufficiale subalterno del genio riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

IMPIEGO DEL GENIO TRASMISSIONI

PARTE I. — *Nozioni di carattere generale*:
Caratteristiche ed impiego delle varie Armi nelle diverse fasi del combattimento.
Caratteristiche di impiego dei mezzi di trasmissione.
Protezione dei mezzi di trasmissione.
Organizzazione delle trasmissioni.
Centro delle trasmissioni.
Norme di procedura telegrafica, radiofonica, radiotelegrafica, per telescriventi, per centralini.
Cenni sulle norme di procedura internazionali.
Le trasmissioni divisionali: modalità di impiego nelle varie fasi del combattimento.
Impiego delle Unità delle trasmissioni (di C. A., di Divisione corazzata, di Brigata alpina, territoriali e speciali).
Mezzi e organizzazione della rete radiotelegrafonica territoriale dell'Esercito.
Cooperazione con le altre Armi.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti dell'Ufficiale subalterno delle trasmissioni nelle unità per Divisione di fanteria di pianura e da montagna, Divisione corazzata e Brigata alpina.
Cenni sui compiti dell'ufficiale subalterno delle trasmissioni nelle Unità trasmissioni di C. A. e di Armata.

ORGANICA

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
L'ordinamento del genio: lineamenti generali (cenni).
L'ordinamento delle Unità del genio della specialità cui appartiene il candidato, criteri ai quali sono ispirate le relative formazioni organiche.

LOGISTICA

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Cenni sul servizio materiali del genio e sul servizio delle trasmissioni.
I vari servizi nelle Unità del genio della specialità cui appartiene il candidato.

2. — COSTRUZIONI DEL GENIO

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Materiali da costruzione.
Statica grafica e resistenza dei materiali.
Struttura di fabbrica.
Riattamento delle interruzioni.
Rinforzo di ponti esistenti.
Lavori in terra.
Studio di tracciati stradali.
Formazione del corpo stradale.
Sovrastrutture stradali.
Opere d'arte stradali.
Ponti in muratura, in ferro, in cemento armato, in legname;
Organizzazione dei lavori.
Verifiche di stabilità.
Ferrovie: generalità.
Impianti fissi e materiale mobile ferroviario.
Lavori idrici.
Lavori di fortificazione campale e permanente: osservatori, appostamenti, postazioni, ostacoli, lavori di mine, campi minati, mascheramenti, ricoveri e protezione.
Lavori di alloggiamenti.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti particolari relativi alle costruzioni ed agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

3. — MATERIALI DEL GENIO

Ponti militari.
Macchine elettriche.
Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone.
Macchine a corrente continua. Macchine speciali. Accoppiamenti.
Applicazioni. Impianti elettrici.
Gruppi elettrogeni e attrezzature elettriche.
Pompe. Potabilizzatori.
Macchine stradali. Attrezzature di lavoro.
Attrezzature pneumeccaniche.
Esplosivi da mine.
Mine a. u. e. a. c.
Materiali per il mascheramento.
Strumenti topografici.

4. — TECNICA DELLE TRASMISSIONI

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Richiami di elettrotecnica generale.
Principi di telefonia.
L'apparato telefonico e suoi organi.
Circuiti telefonici.
Commutazione manuale ed automatica.
Propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori.
Mezzi per aumentare la portata delle linee.
Telefonia a frequenze vettrici.
Intercettazione e antintercettazione.
Sistemi telegrafonici.
Mezzi per aumentare la portata delle linee telegrafoniche.
Telegrafia inintercettabile.
Telescrittori.
La radiocomunicazione: generalità.
Circuiti radioelettrici.
Tubi elettronici.
Amplificazione.
Generazione delle oscillazioni.
Modulazione.
Rivelazione.
Apparati trasmittenti.
Ricevitori.
Dispositivi elettroacustici.
Onde elettromagnetiche. Antenne.
Ponti radio.
Radiogoniometria.
Radar.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti tecnici particolari agli studi di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.

5. — MATERIALI DELLE TRASMISSIONI

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Materiali telegrafonici: caratteristiche generali.
Descrizione e impiego dei telefoni, centralini, separatori da campo, amplificatori delle apparecchiature per telefonia a frequenze vettrici, dello apparato per telefonia acustica inintercettabile, dei telescrittori campali in dotazione.
Stazioni radio campali: caratteristiche generali.
Descrizione e impiego dei principali tipi di stazioni radio, dei gruppi elettrogeni, degli impianti di carica accumulatori in dotazione.
Organizzazione e funzionamento di piccoli laboratori di riparazione per materiale telegrafonico e radiotelegrafonico.
Costruzione linee: vari tipi di conduttori.
Vari tipi di linea, tracciato e stendimento.
Disturbi e protezione delle linee.

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
Compiti tecnici particolari relativi ai materiali di cui sopra e riferiti alla specialità cui appartiene il candidato.
Manutenzione, guasti e riparazioni dei materiali delle trasmissioni.

6. — AUTOMOBILISMO

Parte I. — *Nozioni di carattere generale*:
Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

Parte II. — *Nozioni di carattere particolare*:
I vari tipi di auto-motomezzi e di automezzi speciali in dotazione alla specialità cui appartiene il candidato; descrizione sommaria e prestazioni.

7. — MATEMATICA

Come per la Fanteria (vds. allegato n. 2, lett. *a*).

e) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio automobilistico

1. — ARTE MILITARE

TATTICA

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie Armi.
Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

ORGANICA

Ordinamento dell'Esercito - Circoscrizione militare territoriale.
Struttura delle Divisioni e della Brigata alpina.
Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.
Struttura delle Unità del Servizio automobilistico.

LOGISTICA

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori Unità.
Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.
Marcie. Movimenti motorizzati.
Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

2. — TEORIA DEI MOTORI, ORGANI DELL'AUTOTELAIO E TRAZIONE MECCANICA

TEORIA MOTORI

Motori a scoppio. Cicli teorici e ciclo pratico. Lavoro, potenza e rendimento. Curve caratteristiche. Diagrammi della distribuzione. Circolazione del carburante. Combustione. Carburatore. Rendimento volumetrico. Analisi dei consumi. Difetti di carburazione.
La circolazione elettrica: l'accensione. Cenni su dinamo, alternatori, motori elettrici, trasformatori, convertitori.
Accumulatori elettrici. Sistemi di accensione.
Cenni sugli impianti elettrici accessori di un autoveicolo.
La circolazione del lubrificante. La lubrificazione di un motore a combustione interna.
Il raffreddamento.
Motori ad accensione spontanea per compressione (Diesel).
Differenze rispetto al motore a scoppio.
Motori a 2 tempi. Differenze rispetto a quelli a 4 tempi.

ORGANI DELL'AUTOTELAIO

L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Il giunto od innesto a frizione. Vari tipi di frizione. Cenni sui cuscinetti.
Il cambio di velocità. Vari tipi di cambio. Ingranaggi e loro rendimento.
Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi. Il gruppo di riduzione. Il differenziale. I semiassi. Il ponte. Le ruote.
La direzione in genere. Organi della direzione.
Il problema della frenatura: vari tipi di freni.
La sospensione. Molla. Ammortizzatori.
La carrozzeria.
Parti accessorie. Il caricamento. Le dotazioni.

TRAZIONE MECCANICA

Origine ed evoluzione. L'aderenza.
Resistenze al moto degli autoveicoli.
La marcia degli autoveicoli di vario tipo.
Marcia in terreno vario.
Le prestazioni di un autoveicolo.
Peso rimorchiabile.

3. — CARBURANTI, LUBRIFICANTI E GOMME

I carburanti: petrolio, estrazione, sistemi di produzione.
Benzina: sue caratteristiche.
Gasolio: sue caratteristiche.
Combustibili succedanei.
I lubrificanti: loro produzione e caratteristiche, oli vegetali.
I pneumatici: origine, fabbricazione delle gomme.
Le coperture e le camere d'aria.
Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
Anticongelanti.
Mezzi antincendi.

4. — TECNOLOGIA

Nozioni sui metalli. Leghe metalliche.
Lega ferro-carbonio. Gli acciai, le ghise, Produzione.
Trattamenti termici degli acciai.
Acciai speciali e loro caratteristiche.
Lavorazione a caldo dei metalli. Fusione (cenni). Saldatura.
Cenni sulle macchine per la lavorazione a freddo dei metalli.
Nozioni sui legnami, sulle vernici usate nelle costruzioni automobilistiche.
Principali metalli e leghe metalliche impiegati nella costruzione di veicoli.

f) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di commissariato (ruolo commissari)

ARTE MILITARE

TATTICA

Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie Armi
Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

ORGANICA

Ordinamento dell'Esercito - Circoscrizione militare territoriale.
Struttura della Divisione e della Brigata alpina.
Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
Composizione schematica dei battaglioni e dei gruppi.

LOGISTICA

Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e alla Divisione corazzata.
Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori Unità.
Lo stazionamento.
Le marcie, i movimenti motorizzati.

I GRUPPO

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. — Lo Stato ed i suoi organi - Circoscrizione amministrativa - Organi centrali attivi, consultivi e di controllo - Organi amministrativi locali. L'organizzazione finanziaria dello Stato.
2. — Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato - La responsabilità (giudiziaria - amministrativa - politica) - Funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.
3. — La finanza pubblica - Determinazione delle spese pubbliche: principi - classificazioni - distinzione delle pubbliche entrate.
Legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.
4. — I contratti dello Stato: forma, procedimenti per le pubbliche gare e per le trattative private, stipulazione, approvazione, registrazione, esecuzione. Capitoli di oneri - Cauzioni - Atti addizionali - Collaudazioni - Responsabilità relative ai contratti.
5. — L'anno finanziario - Bilancio di previsione dello Stato: suddivisione, variazioni, residui - Il rendiconto generale: rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale.
6. — Entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento - Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento - Forme di pagamento.

7. — Servizio del Tesoro - Operazioni di tesoreria - Operazioni di portafoglio - Gli agenti che maneggiano valori dello Stato - Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare

8. — Finalità e organizzazione dell'Amministrazione militare - Organi centrali e periferici - Il decentramento amministrativo - I servizi amministrativi dell'Esercito.
9. — Organizzazione amministrativa dei Corpi - Depositi di G. U. e misti - Cariche amministrative e relative attribuzioni - Responsabilità degli agenti - Accertamento delle perdite.
10. — Gestione in contanti - Previsione spese e somministrazione fondi - Fondo scorta - Proventi - Custodia e movimento di fondi - Verifiche di cassa e passaggi di gestione - Documenti e scritture contabili - Resa dei conti - Spese generali.
11. — Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa - Vitto sottufficiali e truppa - Vestiario ed equipaggiamento sottufficiali e truppa - Casermaggio, paglia e combustibili - Spese per i quadrupedi.
12. — Gestione in materia - Suddivisione dei materiali - Conservazione, custodia e movimento dei materiali - Documenti contabili - Verifiche - Cambi di gestione - Resa dei conti.
13. — Servizio vestiario ed equipaggiamento presso i Corpi - Manutenzione e riparazione materiali del gruppo C - Il servizio matricola presso i Corpi.
14. — Amministrazione e contabilità dei reparti e dei distaccamenti.

II GRUPPO

Nozioni di diritto privato

1. — Le obbligazioni: nozioni generali - distinzioni - I soggetti della obbligazione - Obbligazioni con pluralità di soggetti - Obbligazioni solidali - Tutela delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.
2. — Le obbligazioni da contratto - Elementi, distinzioni, formazione, modificazioni e cessazione dei contratti - I contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione - Pubblicità degli atti giuridici - Trascrizioni - Prova dei diritti.
3. — Commercianti - Società commerciali - Società cooperative - Enti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio.

Nozioni di economia politica

4. — I concetti fondamentali di economia politica - I fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.
5. — Le imprese e relativi elementi economici - Le industrie e le macchine - La circolazione dei beni - La remunerazione dei servizi.

Nozioni di geografia economica

6. — Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acque) - I fattori fondamentali della produzione e del commercio - Le vie di comunicazione e di scambio.
7. — I principali vegetali utili all'uomo: cereali; legumi; piante zuccherine, oleifere, nervine, foraggere, industriali; prodotti orto-frutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.
8. — I principali animali utili all'uomo - Prodotti, scambi, industrie relative con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.
9. — Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi - Produzione, scambi.
10. — L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia - L'industria in Italia, con particolare riguardo a quella alimentare, a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.
11. — I principali scambi dell'Italia con l'estero; la bilancia dei pagamenti - Lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia - Prospettive economiche dell'Italia.

III GRUPPO

Servizio di commissariato in pace e in guerra

Servizio di commissariato in pace:
1. — Ordinamento territoriale del servizio di commissariato - Organi direttivi ed esecutivi - Compiti, costituzione e dipendenza delle Direzioni di commissariato - Compagnie di sussistenza.
2. — Forme di gestione dei servizi di commissariato: gestione diretta, indiretta e mista. Amministrazione delle Direzioni di commissariato - Servizi e provviste in economia - Spese di 1ª e di 2ª serie.
3. — Organizzazione e funzionamento del servizio delle sussistenze: pane - carne - viveri complementari - viveri di riserva - foraggi - combustibili solidi.
4. — Organizzazione e funzionamento del servizio vestiario ed equipaggiamento: provvista e collaudi delle materie prime e dei manufatti - confezioni - riparazioni - recuperi - Serie v. e.
5. — Organizzazione e funzionamento del servizio di casermaggio: manutenzione e conservazione dei materiali - ricognizioni - rapporti dei magazzini casermaggio con i reparti - Servizio dell'economato - Servizio trasporti e manovalanza di presidio.
6. — Costituzione, dipendenze e funzionamento amministrativo contabile degli stabilimenti di commissariato: magazzini di vettovagliamento - magazzini V. E. - magazzini di casermaggio - magazzini secondari misti - Opifici v. e. - Centri raccolta, collaudo, smistamento materiali v. e.

Servizio di commissariato in guerra:
7. — Compiti e lineamenti generali del servizio - Organi di comando, direttivi ed esecutivi e loro attribuzioni.
8. — Il servizio di vettovagliamento in campagna - Il servizio della panificazione - Rifornimento carne, vino, viveri complementari, tabacchi, foraggi e legna - Organi e mezzi - Le razioni viveri (ordinaria e da combattimento) e quella foraggi in guerra.
9. — Servizio del vestiario ed equipaggiamento in campagna - Provvista, rifornimento materiali - Manutenzione e recuperi - Servizio bagno, lavatura e cambio biancheria.

Tecnologia e merceologia militare

10. — Cenni sulle sostanze alimentari e loro costituzione chimica - Il meccanismo dell'alimentazione - La razione alimentare: equilibrio e selezione qualitativa - Vari tipi di razioni.
11. — Frumento - principali varietà, caratteri, semi eterogenei, conservazione, avarie, frodi - Altri cereali utili per la panificazione.
12. — Macchinari per la pulitura e la macinazione del grano - Abburattamento - Farina di grano: caratteri, componenti, conservazione, avarie, adulterazioni - Sottoprodotti della pulitura e della macinazione.
13. — Pane - Generalità - Operazioni di panificazione - Macchinari per la fabbricazione del pane - Forni fissi e da campo.
14. — Gallette e pasta da minestra - Fabbricazione e relativi macchinari - Caratteristiche, conservazione, avarie.
15. — Riso - Legumi, ortaggi - Generi di condimento - Caffè, zucchero, cacao - Vino, cordiale, anice - Tabacco da fumo, fiammiferi - (Nozioni generali sulla fabbricazione e produzione, sulle classificazioni più importanti e sui principali caratteri).
16. — Carni - Vari tipi - Caratteristiche carni bovine, conservazione, avarie, collaudo, controlli - Generi di sostituzione.
Carni congelate e refrigerate - Prodotti alimentari in conserva.
Impianti frigoferi - Mezzi di trasporto frigoferi - Impianti per lo scatolamento della carne.
17. — Alimentazione quadrupedi - Razione foraggi - Generi foraggeri e loro caratteristiche - Cenni sui mangimi concentrati.
Combustibili solidi: vari tipi, requisiti, collaudi.
18. — Principali materie prime interessanti il servizio vestiario - Fibre tessili vegetali, animali e artificiali - Nozioni sommarie sulle caratteristiche, produzione e impiego.
19. — Pelli e cuoiami - Lavorazione, caratteri, impiego.
Principali oggetti di vestiario ed equipaggiamento - Caratteristiche confezioni, recuperi.
20. — Materiali di casermaggio: manutenzione e conservazione - Cenni sui materiali tecnici per il servizio di commissariato in campagna.

g) Per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del Servizio di amministrazione

ARTE MILITARE

Come per il servizio di Commissariato (r.c.) (vds, allegato n. 2, lett. *f*).

I GRUPPO

1. — *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

I contratti dello Stato: norme generali.

I capitolati d'oneri - Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso, per le licitazioni e trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

L'anno finanziario - Il bilancio di previsione e il rendiconto generale - Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Le entrate. Le spese: norme generali - Apertura di credito a favore dei funzionari delegati - Ruoli di spese fisse - Ordinativi diretti sulle Tesorerie dello Stato.

Vaglia del Tesoro.

Servizio del Portafoglio.

Le contabilità speciali.

Gli agenti contabili: compiti e responsabilità.

I conti giudiziali: disposizioni generali; norme speciali per conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

2. — *Amministrazione e contabilità militare*

L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche.

Il decentramento nell'Amministrazione militare.

Gli agenti dell'Amministrazione militare: compiti e responsabilità.

Organizzazione e funzionamento amministrativo contabile degli Enti militari.

Le cariche e le funzioni amministrative nei Corpi.

Le Direzioni di Amministrazione.

Organi di controllo interno ed esterno all'Amministrazione militare.

Procedimenti e scritture contabili dell'Amministrazione militare.

Contratti e servizi ad economia.

Amministrazione e contabilità dei Reparti e Distaccamenti.

Servizio degli assegni.

Servizio di cassa.

Servizio del vitto. Le razioni.

Mense, spacci.

Spese generali dei Corpi.

Servizio alloggi, servizio casermaggio, servizio combustibili.

Servizio del vestiario.

Servizio di magazzino: gestione del materiale.

Servizio dei quadrupedi.

Servizio delle pensioni.

Servizio matricolare.

Enti speciali: Ufficio amministrazione personali militari vari - Legioni carabinieri - Istituti militari - Ospedali e stabilimenti sanitari - Direzioni e stabilimenti di commissariato - Distretti militari - Stabilimenti militari di pena - Istituto geografico militare.

Il Servizio di amministrazione in guerra - Mobilitazione - Organi: compiti e funzionamento.

II GRUPPO

1. — *Nozioni di diritto privato*

Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.

Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche.

La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.

Decreti e regolamenti.

Le persone. Persone fisiche. Capacità giuridica e di agire. Cause modificatrici della capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.

Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estinzione.

Diritto di famiglia. Principi generali. Parentela ed affinità. Matrimonio. Filiazione legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela. Curatela. Adozione. Affiliazione.

Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinunzia dell'eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.

Diritto delle obbligazioni: concetto e specie. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetti e requisiti.

Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.

Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione; azione surrogatoria; azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

2. — *Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo*

Fonti del diritto costituzionale.

Tipi e forme di Stato.

Forme di Governo.

I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.

La costituzione della Repubblica Italiana.

La Corte costituzionale.

I sistemi elettorali.

Fonti del Diritto amministrativo.

Concetto di pubblica amministrazione.

Ordinamento amministrativo dello Stato.

Amministrazione attiva, consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.

La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Consiglio superiore della magistratura.

Atti amministrativi.

Cenni sulla giustizia amministrativa.

3. — *Nozioni di economia politica - Scienza delle finanze e statistica*

Nozioni di economia politica

Concetto ed oggetto. Bisogni, beni, utilità, valore. Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.

Nozioni di scienza delle finanze

Concetto e fonti. I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche, con particolare riguardo alle entrate straordinarie. Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica

Concetto. Leggi, metodo e rilevazioni statistiche.

p. *Il Ministro:* CAIATI

(327)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i decreti prefettizi n. 13008 in data 26 giugno e 10 settembre 1959, relativi — rispettivamente — all'approvazione della graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956 ed all'assegnazione delle sedi medesime alle candidate vincitrici;

Considerato che le ostetriche Linguerri Gigliola, Lapini Fausta, Pagani Elsa e Cagnazzi Teresa hanno rinunciato alla nomina a titolari delle condotte di S. Bernardino e Santa Maria in Fabriago di Lugo e di Casola Valsenio, 2° reparto;

Considerato che la candidata Evangelisti M. Giordana (6ª classificata) ha accettato la nomina per la sede di Casola Valsenio, 2° reparto, rinunciando a quelle di S. Bernardino e S. Maria in Fabriago di Lugo;

Viste le istanze di ammissione al concorso di che trattasi prodotte a suo tempo dalle candidate che seguono la sunnominata nella graduatoria e tenute presenti le preferenze in esse espresse;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le sottoindicate candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Evangelisti M. Giordana: Casola Valsenio, 2° reparto;
2) Treossi Romana: S. Bernardino di Lugo;
3) Conti Carolina: S. Maria in Fabriago di Lugo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 23 gennaio 1960

Il prefetto: SCARAMUCCI

(512)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio 11 settembre 1959, n. 17711, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956;

Considerato che il dott. Benericetti Walter, cui, con detto decreto, venne assegnata la condotta di Piangipane di Ravenna, non ha accettato la nomina;

Visto il successivo decreto prefettizio 28 ottobre 1959, numero 21271, col quale la condotta stessa fu assegnata al dott. Trerè Ernesto;

Considerato che neanche il suddetto sanitario ha accettato la nomina;

Vista la graduatoria dei vincitori e accertato che il dottor Babini Guido, terzo classificato, ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione della condotta medica in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Babini Guido, terzo classificato nella graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1956, è dichiarato vincitore della condotta medica di Piangipane (Ravenna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli anunzi legali della provincia di Ravenna, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 22 gennaio 1960

Il prefetto: SCARAMUCCI

(511)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale il dott. Ivano Renis è stato nominato medico condotto del comune di Leverano;

Vista la lettera di rinuncia alla nomina suddetta del dott. Ivano Renis;

Considerato che occorre quindi procedere alla assegnazione del posto della 2ª condotta medica del comune di Leverano, resosi vacante;

Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Frassanito Giuseppe è nominato medico condotto del comune di Leverano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 26 gennaio 1960

p. *Il Prefetto*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale il dott. Frassanito Giuseppe è stato nominato medico condotto del comune di Tricase;

Vista la lettera di rinuncia alla nomina suddetta del dott. Frassanito Giuseppe;

Considerato che occorre quindi procedere alla assegnazione del posto della 1ª condotta medica del comune di Tricase, resosi vacante;

Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Prastaro Elvira è nominata medico condotto del comune di Tricase (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 26 gennaio 1960

p. *Il Prefetto*

(550)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 14085 del 1° giugno 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, costituita con decreto prefettizio n. 21766 del 17 luglio 1959;

Preso atto delle regolarità dello svolgimento dei lavori inerenti al concorso stesso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino:

1. Carloni Mario . . . . . punti 138,30 su 200
2. Rapalli Celio . . . . . » 134,66 »
3. Buldrini Aldo . . . . . » 109,25 »
4. De Vita Pietro . . . . . » 108 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Tolentino.

Macerata, addì 19 gennaio 1960

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 36386 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino, bandito con decreto prefettizio n. 14085 del 1° giugno 1959;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Carloni Mario è nominato ufficiale sanitario del comune di Tolentino.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato, in esecuzione del presente decreto, di notificare la nomina all'interessato, avvertendolo che, ove non assuma servizio entro quindici giorni dalla data di notificazione, verrà considerato rinunciatario al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Tolentino.

Macerata, addì 19 gennaio 1960

Il prefetto: FABIANI

(495)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 35163 del 30 luglio 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 19169 del 27 maggio 1959;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Santangeli Pasquale . . . punti 49,4990 su 100
2. Garofoli Vincenzo (invalido di guerra) . . . . . . » 49,0109 »
3. Liberati Zeno Antonio . . . » 47,5504 »
4. Broccoli Antonio . . . . » 46,7550 »
5. Iaconelli Amerigo . . . . » 43,7832 »
6. Ferrante Ottavio . . . . » 43,4606 »
7. Saltarelli Giuseppe . . . . » 41,0104 »
8. Rongione Giuseppe . . . . » 40,7989 »
9. Polidori Cesare . . . . . » 39,7933 »
10. Fracassa Domenico . . . . » 39,7781 »
11. Panzera Pasquale . . . . » 39,5973 »
12. Pozzuoli Carlo . . . . . » 38,9891 »
13. Iervolino Rodolfo . . . . » 38,9033 »
14. Arduini Domenico . . . . » 38,7177 »
15. De Paolis Carlo . . . . . » 38,3918 »
16. Guadagni Ulisse . . . . » 38,7774 »
17. Santini Renato . . . . . » 38,1770 »
18. Cascetta Giulio . . . . . » 37,9073 »
19. Pranzetti Agostino . . . . » 37,8298 »
20. Leonardi Roberto . . . . » 37,7883 »
21. Savelli Claudio . . . . . » 37,7042 »
22. Taglione Vittorio . . . . » 37,5695 »
23. Poccia Nicola . . . . . » 37,3700 »
24. Allegrini Angelo . . . . . » 37,2544 »
25. Sciilieri Piero . . . . . » 37,0706 »
26. Roglia Vincenzo . . . . » 37,0153 »
27. Castrucci Loreto . . . . » 37,0000 »
28. Saporito Benito . . . . . » 36,1415 »
29. Cattano Vincenzo . . . . » 36,0171 »
30. Iacobelli Pio Gino . . . . » 35,9863 »
31. De Luca Germano . . . . . » 35,0538 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 gennaio 1960

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 1388 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Premesso che i posti da assegnarsi ai candidati vincitori sono i seguenti: Ausonia-Castelnuovo Parano (consorzio), Casalattico (condotta unica), Castro dei Volsci (1ª condotta), S. Biagio Saracinisco (condotta unica) e Torrice (condotta unica);

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Ritenuto che al dott. Garofali Vincenzo, invalido di guerra, già titolare di condotta medica, classificatosi secondo nella graduatoria di merito non può essergli assegnata la sede della condotta di Torrice, la sola indicata dal predetto sanitario nella domanda di partecipazione al concorso, in quanto a norma dell'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la condotta di che trattasi va attribuita al primo classificato in graduatoria, che ne ha fatto richiesta come prima sede, in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Santangeli Pasquale: Torrice, condotta unica;
Liberati Zeno Antonio: Castro dei Volsci, 1ª condotta;
Broccoli Antonio: Ausonia-Castelnuovo Parano, consorzio;
Iaconelli Amerigo: San Biagio Saracinisco, condotta unica;
Ferrante Ottavio: Casalattico, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 gennaio 1960

Il prefetto: MASCOLO

(521)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto pari numero in data 1° febbraio 1958, con cui venne, fra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 2766 in data 26 giugno 1958 e con successivo decreto del medico provinciale in data 22 novembre 1958, n. 2766;

Visto il decreto prefettizio n. 2766 in data 13 marzo 1958, relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1938, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957:

1. Braida Mercede . . . . punti 56,610
2. Vincenzi Franca . . . . » 53,829
3. Leoni Carolina . . . . » 53,613
4. Parodi Rosa . . . . » 52,160
5. Schenone Maddalena . . . . . . » 51,581
6. Bucciarelli Severina . . . . . . » 50,681
7. Strazzarino Natalia . . . . . . » 50,020
8. Parola Vincenza . . . . » 49,781
9. Giaccone Anna . . . . » 48,300
10. Camoirano Maria . . . . » 48,092
11. Stefani Franca . . . . » 47,750
12. Agnese Mirella . . . . » 47,514
13. Moro Alessandrina . . . . . . » 47,498
14. Alteroni Gina . . . . » 47,406
15. Daniel Maria . . . . » 47,300
16. Petrelli Dorotea . . . . » 46,985
17. Ruspaggiari Fernanda . . . . . . » 46,937
18. Bovio Giuliana . . . . » 46 —
19. Core Matilde . . . . » 45,807
20. Garello Musso Maria Caterina . . . . » 45,678
21. Averame Alda . . . . » 45,344
22. Bormida Ida . . . . » 43,598
23. Zirafa Rosaria . . . . » 43,500
24. Maggiari Stefania . . . . . . » 43,431
25. Gucciardino Caterina . . . . . . » 42,548

26. Gertoux Giovanna	punti	42,460
27. Gatti Maria Teresa .	»	42,130
28. Pasini Miria	»	42,060
29. Caldera Caterina .	»	41,181
30. Pierattini Anita	»	41 —
31. Ceserani Anna . .	»	40,828
32. Guccinelli Giovanna . .	»	40,025
33. Tallone Margherita .	»	38,156
34. Barlocco Giuditta	»	35 —

Savona, addì 14 luglio 1959

Il prefetto: CIGLIESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto pari numero in data 1° febbraio 1958, con cui venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee, approvata con decreto pari numero e data;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse le seguenti candidate e sono assegnate alle sedi a fianco indicate:

1) Braida Mercede: Laigueglia;
2) Vincenzi Franca: Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 14 luglio 1959

Il prefetto: CIGLIESE

(496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Mantova 5 giugno 1959, numero 31731/3ª San., con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta nei comuni di Asola e Suzzara vacanti alla data del 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Tanadini Angiolina	punti	65,223	su 100
2. Mazza Ebe	»	64,126	»
3. Ruggeri Lina	»	63,885	»
4. Toresan Maria	»	63,135	»
5. Buttarelli Francesca	»	61,945	»
6. Carra Anna	»	61,793	»
7. Melegari Albina	»	61,196	»
8. Vecchi Carla .	»	60,678	»
9. Redeghieri Adele .	»	60,444	»
10. Sinigaglia Redenta	»	60,432	»
11. Marchi Mirella	»	60,345	»
12. Bassi Andreasi Clara .	»	59,783	»
13. Zeni Concetta	»	59,469	»
14. Merlotti Rosa	»	58,740	»
15. Marocchi Itala	punti	57,310	su 100
16. Maddi Erminia	»	56,977	»
17. Carmeli Neva	»	56,648	»
18. Borgna Clara	»	56,642	»
19. Mozzi Ernestina Maria	»	56,006	»
20. Rossi Maria Rosa	»	55,621	»
21. Gementi Angiolina	»	55,110	»
22. Paganini Maria Luigia	»	55,107	»
23. Rigattieri Leandrina .	»	54,751	»
24. Bassi Andreasi Bruna	»	54,705	»
25. Zelotti Carla .	»	54,375	»
26. Garò Amalia Bice	»	54,337	»
27. Foroni Vittoria	»	53,722	»
28. Daolio Maria .	»	52,930	»
29. Galli Licia	»	52,105	»
30. Pastorello Bruna .	»	51,905	»
31. Tagliapietra Luigia	»	51,523	»
32. Bartoli Elsa .	»	51,375	»
33. Milani Rosa .	»	50,982	»
34. Sarzi Sartori Fernanda	»	50,916	»
35. Righi Flora	»	50,771	»
36. Veneri Delia .	»	50,500	»
37. Mortari Palma	»	50,310	»
38. Caramaschi Emma	»	50,050	»
39. Brevini Eda .	»	49,997	»
40. Restelli Marisa	»	48,537	»
41. Tralli Lucia .	»	48,392	»
42. Betelli Maria .	»	48,388	»
43. Poli Tozzi Laura .	»	48,372	»
44. Arcari Zuriella	»	47,940	»
45. Adami Paolina	»	47,365	»
46. Bertazzoni Adriana	»	46,970	»
47. De Giusti Clelia .	»	46,800	»
48. Porazza Giulia	»	46,360	»
49. Turrini Francesca	»	45,835	»
50. Saviola Franca	»	45,447	»
51. Borghi Romana	»	45,000	»
52. Proviteria Leila	»	44,788	»
53. Giulia Vittoria	»	44,518	»
54. Pazzaglia Maria .	»	43,750	»
55. Adami Guglielmina	»	43,325	»
56. Parmeggiani Maria	»	43,149	»
57. Cagiada Adriana .	»	42,962	»
58. Malagola Silvana	»	40,000	»
59. Grossi Maria .	»	39,937	»
60. Franchi Franca .	»	39,937	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Pronvincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: POLITANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1959;

Viste le preferenze nelle domande, in indice alle sedi, espresse da parte delle concorrenti risultate vincitrici delle condotte;

Visto il regolameno 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse:

1) Tanadini Angiolina: condotta unica di Asola;
2) Mazza Ebe: prima condotta di Suzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: POLITANO

(466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara n. 13104 in data 31 gennaio 1959, con il quale venne indetto pubblico concorso per 1 posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Natali Eolo	punti	46,10	su 100
2. Paliotto Romano	»	44,96	»
3. Tomasi Iorio	»	44,28	»
4. Gilli Augusto	»	43,81	»
5. Cartelli Valentino	»	41,51	»
6. Irone Iacopo	»	41,13	»
7. Morandini Gino	»	40,34	»
8. Bovo Tonino	»	39,66	»
9. Prati Pierluigi	»	38,84	»
10. Gilli Guido	»	38,80	»
11. Panato Alfredo	»	38,57	»
12. Bondi Antonio	»	38,42	»
13. Giordano Liborio, nato l'8 giugno 1928	»	38,26	»
14. Tolamelli Vittorino	»	38,26	»
15. Menziani Renato	»	38,06	»
16. Bocciolini Roberto	»	37,71	»
17. Buzzoni Lucio	»	37,70	»
18. Spagnoli Aldo	»	37,45	»
19. Ciccarelli Giuseppe	»	37,28	»
20. Resca Cesare	»	37,08	»
21. Bottoni Amieto	»	37,07	»
22. Brogonzoni Bruno	»	36,92	»
23. Montanari Germano	»	36,29	»
24. Gori Luigi	»	36,24	»
25. Curtarello Luigi	»	36,16	»
26. Galuppi Alceo	»	36,06	»
27. Acanfora Domenico, nato il 5 luglio 1925, coniugato con 1 figlio	»	36 —	»
28. Vismara Gianbattista, nato il 13 agosto 1928, coniugato con 1 figlio	punti	36 —	su 100
29. Borgatti Luigi, nato il 21 novembre 1926	»	36 —	»
30. Zordan Renato, nato il 30 agosto 1929	»	36 —	»
31. Ghislieri Giuseppe	»	35,53	»
32. Facchini Giulio	»	35,11	»
33. Pozzati Tonino	»	35,09	»
34. Veronesi Gustavo	»	35,08	»
35. Grecchi Giovanni, nato il 13 luglio 1926	»	35 —	»
36. Locatelli Umberto, nato il 18 aprile 1929	»	35 —	»
37. Bertaccini Nicolino, nato il 1° gennaio 1930	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 22 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 sull'istituzione del Ministero della sanità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Natali Eolo: Dosso (Sant'Agostino);
2) Paliotto Romano: Berra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 22 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: SCANDURA

(510)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.